

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 settembre 2019, n. 170.

Regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307, recante ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 241;

Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, ed in particolare l'articolo 12, comma 7, che ha inserito l'articolo 5-bis alla legge 25 maggio 1981, n. 307;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, recante regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307;

Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2009;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (già Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), in data 23 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, in data 25 novembre 2015 e 28 marzo 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 13 agosto 2019;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce in attuazione dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, le modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile.

Art. 2.

Modalità tecniche della trasmissione telematica

1. La richiesta di iscrizione è redatta in originale tramite l'utilizzo di appositi strumenti software in conformità a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale. Il documento informatico che contiene la richiesta è sottoscritto personalmente dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, dai notai, mediante firma digitale rilasciata a norma dell'articolo 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis, 48, 49, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche. Il messaggio deve



essere trasmesso dall'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, commi 7 e 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse più richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica.

3. Il notaio e il capo dell'archivio notarile, ai quali non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, per quelle trasmesse su supporto cartaceo.

4. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con messaggio di posta elettronica certificata, il numero e la data di registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio dell'atto a cui si riferisce la richiesta o il motivo che la rende irricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione di irricevibilità della richiesta è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Qualora non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, il registro generale dei testamenti deve trasmettere nuovamente le predette comunicazioni in via telematica ovvero su supporto cartaceo.

5. Sono da considerare irricevibili e si considerano non trasmesse le richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) richiesta non trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dal comma 2;

b) richiesta di iscrizione non elaborabile perché il documento informatico è difforme dalle specifiche tecniche disposte con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2;

c) richiesta di iscrizione non sottoscritta con le modalità previste dal comma 1 ovvero sottoscritta con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto non legittimato a trasmettere la richiesta di iscrizione.

6. Il presidente del consiglio notarile comunica all'archivio notarile distrettuale:

a) l'iscrizione a ruolo del notaio;

b) la sospensione, l'interdizione temporanea, l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione del notaio dall'esercizio ai sensi della legge penale e la revoca o cessazione dei provvedimenti medesimi;

c) la cessazione definitiva dall'esercizio del notaio ovvero il trasferimento ad altro distretto;

d) la nomina del notaio depositario, la consegna e la restituzione degli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

e) la nomina del notaio delegato o del coadiutore, previsti dagli articoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la revoca dei predetti provvedimenti.

7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono eseguite immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data del provvedimento del presidente del consiglio notarile o del consiglio notarile, dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari, della consegna degli atti o della loro restituzione, della ricezione da parte del consiglio notarile del provvedimento emesso da altra autorità.

8. Le comunicazioni di cui al comma 6 devono essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, la comunicazione deve essere trasmessa nuovamente in via telematica ovvero su supporto cartaceo.

Art. 3.

Termini per la trasmissione telematica delle richieste di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione in via telematica è trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro dieci giorni e dal capo dell'archivio notarile entro tre giorni dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione.

Art. 4.


Imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica è soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l'iscrizione effettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta in base all'articolo 3 - Parte I della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. L'imposta di bollo è dovuta una sola volta nel caso in cui l'iscrizione di cui al comma 1 venga ripetuta, in via telematica o su supporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione della richiesta avvenga per effetto di irricevibilità.

3. L'imposta di bollo di cui al comma 1 è assolta con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

4. L'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale può essere effettuato dal notaio, oppure, in alternativa, dall'archivio notarile competente mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate dal notaio all'archivio notarile stesso. Qualora le somme versate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta di bollo relativa alla richiesta di iscrizione, l'archivio notarile effettua la comunicazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, inviando copia della richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi identificativi del testatore nel caso in cui la richiesta riguardi un testamento inedito. Il notaio può richiedere all'archivio notarile competente la restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso al notaio sono riconosciuti interessi per le somme versate.



5. Gli archivi notarili comunicano in via telematica al registro generale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma 4 e gli estremi della quietanza rilasciata.

Art. 5.

Controlli delle richieste di iscrizione dei notai

1. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a tutti gli atti del distretto notarile di competenza. Con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2 sono fissate le modalità con le quali gli archivi notarili possono consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti.

2. Il capo dell'archivio notarile effettua i controlli previsti dall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse in via telematica dai notai del distretto di competenza, riscontrando la esatta corrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili in via telematica, con quelli riportati nei documenti indicati nelle predette disposizioni.

Art. 6.

Regole tecniche

1. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenenti le richieste di iscrizione devono essere trasmessi e conservati con modalità, conformi alle idonee misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che assicurino la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati e il rispetto dei principi di segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, con le garanzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati da parte di soggetti diversi da quelli che ne hanno diritto.

2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, acquisito il parere dell'AgID e del Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, sono fissate:

a) le modalità tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione, trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione, delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, delle comunicazioni che gli archivi notarili devono effettuare all'Ufficio centrale degli archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai, per la gestione e conservazione dei dati e per assicurare la loro segretezza;

b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione con le quali il personale degli archivi notarili può consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti;

c) le modalità informatiche e telematiche di consultazione dei dati dell'indice previsto dal terzo comma dell'articolo 154 del regolamento approvato con regio-

decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

d) la data a decorrere dalla quale la richiesta d'iscrizione può essere eseguita per via telematica;

e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalità di cui alla lettera b) sono operative.

Art. 7.

Orario di disponibilità del servizio

1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilità dei servizi informatici, salvo cause di forza maggiore o caso fortuito, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore otto alle ore diciotto, e dalle ore otto alle ore tredici dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.

2. Il registro generale può in ogni caso sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.

3. In caso di sospensione superiore a quattro ore, il registro generale provvede a darne notizia ai notai e ai capi degli archivi notarili con idonee forme di pubblicità informatiche, determinate con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2019

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI


Visto, il *Guardasigilli*: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2020
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 82

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):

«Art. 12 (Disposizioni in materia di atti notarili). — (Omissis).

7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. — 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'art. 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale.

(Omissis).».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956 reca: «Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 23-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

«Art. 23-bis. — 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.».

— Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis, 48 e 49 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 6 (Utilizzo del domicilio digitale). — 1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'art. 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.».

1-bis.

1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'art. 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'art. 6-quater.

1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'art. 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

*2.**2-bis.».*

«Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti). — 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 64, comma 2-sexies.

3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

«Art. 48 (Posta elettronica certificata). — 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.».



«Art. 49 (*Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica*). — 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

— Si riporta il testo dell'art. 16, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

«Art. 16 (*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*). — (*Omissis*).

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

7-bis. (*Omissis*).

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

(*Omissis*).

— Si riporta il testo degli articoli 43, 44 e 45 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

«Art. 43. — 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'art. 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.

2. Nel caso previsto dall'art. 158-sexies, comma 4, nonché in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.

3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.

4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione è redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicità, anche informatiche, mediante le quali è data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.

Art. 44. — Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'art. 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega è data idonea pubblicità secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'art. 43, comma 5.

Tale funzione, quando sia nominato un notaio a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaio, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaio nominato. Art. 45. — 1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'art. 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.

3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell'espletamento dell'incarico.

5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.

6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.»

— Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 48 (*Posta elettronica certificata*). — 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.»

Note all'art. 4:


— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 25 maggio 1981, n. 307:

«Art. 5. — Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'art. 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;

b) numero di repertorio;

c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;



d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'art. 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'art. 1.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 4.»

— Il testo degli articoli 3-Parte I, 15 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 25 maggio 1981, n. 307:

«Art. 14. — L'archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.»

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956:

«Art. 8. — Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale che riceve la scheda di cui al precedente art. 2, effettua, senza indugio, il riscontro dei dati in essa contenuti con quelli riportati, ai sensi dell'art. 79, secondo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sulla busta in cui è racchiusa copia del testamento pubblico, nonché con quelli riportati sulle copie dei repertori di cui all'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Qualora il conservatore accerti la mancata corrispondenza di alcuno dei suddetti dati, deve chiedere con lettera raccomandata delucidazioni al notaio, il quale le deve fornire entro i cinque giorni feriali successivi. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 della legge 25 maggio 1981, n. 307, il notaio che nella scheda abbia ommesso o erroneamente indicato uno dei dati di cui al precedente art. 2, deve trasmettere, entro cinque giorni da quando ha notizia dell'omissione o dell'errore, una nuova scheda sulla quale dovrà risultare chiaramente che sostituisce quella precedente errata. Il conservatore procede come indicato al precedente art. 7.

In occasione delle ispezioni di cui all'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i capi delle circoscrizioni ispettive ed i conservatori degli archivi notarili accerteranno anche la esatta corrispondenza tra i dati indicati nelle schede di cui al precedente art. 2 e quelli desumibili dagli atti e repertori presentati dal notaio. Qualora vengano accertate discordanze, si deve procedere come indicato nel comma precedente.»

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 32 del citato regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE:

«Art. 32 (*Sicurezza del trattamento*). — 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.»

— Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 71 (*Regole tecniche*). — 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

1-bis.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2.»

— Si riporta il testo dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili):

«Art. 154. — L'indice generale dei notari, di cui all'art. 114 della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito degli atti in archivio.

L'indice generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.

Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un indice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari. Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 153 del presente regolamento.»

— Si riporta il testo del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 (Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili):

«Art. 27. — L'indice degli atti di ultima volontà, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sarà formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1° gennaio 1925.»

20G00007

